

Al Signor **URBANO Antonio Francesco**
Via Giorgio Amendola, 1/b
71013 – San Giovanni Rotondo (FG)

Concessione: n. _/2018

- Richiedente: URBANO Antonio Francesco nato a San Giovanni Rotondo il 04.10.1962 ed ivi residente, in via Giorgio Amendola n. 1/b – codice fiscale: RBNNNF62R04H926Q.
- Terreni demaniali negli **agri di Rignano Garganico e San Marco in Lamis**:
 - 1) golena in destra del torrente Salsola ricadente ***in agro di Rignano Garganico nel foglio 45, p.lle nn. 111*** di ha 5.21.86 (in parte), ***226*** di ha 1.76.81 (in parte), ***8*** di ha 0.69.41 (in parte) e ***225*** di ha 7.50.00 (in parte); ***e in agro di San Marco in Lamis nel foglio 130, p.lle nn. 29*** di ha 5.37.00 (in parte) e ***38*** di ha 0.09.44 (in parte), **per complessivi ha 4.38.00.**
 - 2) golena in sinistra del torrente Salsola ricadente ***in agro di Rignano Garganico nel foglio 45, p.lle nn. 111*** di ha 5.21.86 (in parte), ***226*** di ha 1.76.81 (in parte), ***8*** di ha 0.69.41 (in parte), ***225*** di ha 7.50.00 (in parte) ed in ***un'area non particellata di ha 1.50.30***; ***e in agro di San Marco in Lamis nel foglio 130, p.lle n. 29*** di ha 5.37.00 (in parte), **per complessivi 4.34.00.**
Superficie totale concedibile ha 8.72.00.

Vista l'istanza in data 16.12.2016, acquisita al protocollo consortile n. 20749 del 16.12.2016, con la quale il signor URBANO Antonio Francesco nato a San Giovanni Rotondo il 04.10.1962 ed ivi residente, in via Giorgio Amendola n. 1/b, ha chiesto in concessione i terreni riportati in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione, così come previsto dal Regolamento Regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione dei terreni di che trattasi, ad uso pascolo;

Rilevato che questo Consorzio, ex articolo 4 del detto Regolamento regionale, ha provveduto alla pubblicazione dei bandi riguardanti i terreni in argomento mediante affissione agli albi pretori dei Comuni di San Marco in Lamis e Rignano Garganico, richiesti, rispettivamente, con note prot. nn. 21678 e 21685 del 11.12.2017;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";



Visto il Regolamento regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%";

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'iter di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che:

- il richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitore di contributi di bonifica;
- il richiedente ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 80, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- l'area non particellata risponde ai requisiti di intestazione ed uso richiesti ai fini della concessione;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni ex articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013 ;
- il richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 118,68 (centodiciotto/68), giusta ricevuta di bonifico bancario in data 03.05.2018;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in € **343,42** (trecentoquarantatré/42);

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Progettazione, in data 02.03.2018;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica in data 24.04.2018, prot. AOO75/5130, reso ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 4/2012;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. del 17.05.2018, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € **343,42** (trecentoquarantatré/42), effettuato in data a mezzo di bonifico bancario a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata - causale canone annuo concessione n. /2018;

SI CONCEDE

al signor URBANO Antonio Francesco nato a San Giovanni Rotondo il 04.10.1962 ed ivi residente, in via Giorgio Amendola n. 1/b, l'utilizzo, **ad uso pascolo**, dei terreni demaniali ricadenti negli **agri di Rignano Garganico e San Marco in Lamis**:

1) golena in destra del torrente Salsola ricadente **in agro di Rignano Garganico nel foglio 45, p.lle nn. 111** di ha 5.21.86 (concessi ha 1.10.20), **226** di ha 1.76.81 (concessi ha 0.37.00), **8** di ha 0.69.41 (concessi ha 0.17.00) e **225** di ha 7.50.00 (concessi ha 1.50.20); **e in agro di San Marco in Lamis nel foglio 130, p.lle nn. 29** di ha 5.37.00 (concessi ha 1.20.00) e **38** di ha 0.09.44 (concessi ha 0.03.60), **per complessivi ha 4.38.00.**

2) golena in sinistra del torrente Salsola ricadente **in agro di Rignano Garganico nel foglio 45, p.lle nn. 111** di ha 5.21.86 (concessi ha 0.85.50), **226** di ha 1.76.81 (concessi ha 0.31.60), **8** di ha 0.69.41 (concessi ha 0.11.40), **225** di ha 7.50.00 (concessi ha 1.02.00) ed in **un'area non particellata di ha 1.50.30**; **e in agro di San Marco in Lamis nel foglio 130, p.lle n. 29** di ha 5.37.00 (in parte ha 0.53.20), **per complessivi 4.34.00.**



Superficie totale concessa ha 8.72.00.

Durata (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal 2018, quindi, avrà termine il2021. Non è consentito il tacito rinnovo.

Utilizzazione e Sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)

I terreni concessi potranno essere utilizzati esclusivamente **ad uso pascolo**, con eventuale semina di essenze foraggere fittonanti pluriennali (prato permanente), **ma senza lavorazione del terreno** e quindi con espresso divieto di semina di altra coltura. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni oggetto della presente concessione.

Oneri e divieti (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo del concessionario il quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento della zona concessa, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione dei terreni.

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nella zona lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, dei terreni concessi, il concessionario sarà tenuto alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso il concessionario non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

Il concessionario per il passaggio di persone, degli animali o dei mezzi meccanici nella zona concessa dovrà servirsi esclusivamente dei passaggi esistenti o all'uopo indicati dal Consorzio.

E' Vietato :

- il pascolo del bestiame sulle sommità e scarpate arginali, nonché quello di condurlo al pascolo:
 - a) durante e nei cinque giorni successivi ad eventi piovosi verificatisi sulla zona di concessione;
 - b) nei cinque giorni successivi al transito di piene sul piano golenale;
- costruire rampe di accesso lungo le scarpate degli argini, ripari stabili, passerelle di fortuna, opere murarie o di sbarramento dei corsi d'acqua, o comunque variare lo stato dei luoghi; nel caso in cui per accedere all'area concessa sia necessaria la realizzazione di una rampa in terra, la realizzazione della stessa è da intendersi come opera da sottoporre al Consorzio nelle modalità di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento e, a tal fine, la stessa è sempre realizzata in equicorrente (rampa che scende procedendo dalla sommità arginale al piano golenale nel verso della corrente idrica);
- effettuare il prelievo di acque dal torrente Salsola all'interno della zona oggetto di concessione, tutte le opere necessarie all'installazione della motopompa e tubazioni irrigue che attraversano le golene e gli argini, devono essere previamente autorizzate dal Consorzio ai sensi del Regolamento;
- l'uso di diserbanti e di altri composti chimici che possano alterare la conservazione e l'integrità dell'area oggetto di concessione;
- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del R.D. 25.07.1904 n. 523, lo smovimento di terreno ad una distanza minore di 4,00 m dal piede delle arginature e di tutte le pertinenze idrauliche del torrente Salsola;
- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

La presente concessione costituisce un tutt'uno inscindibile e, pertanto, l'inosservanza di anche una sola delle clausole contenute nel presente atto o Regolamento, comporterà l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 19 del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17.



Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € **343,42** (trecentoquarantatrè/42). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)

Il concessionario non ha rilasciato garanzia bancaria o assicurativa in quanto il canone annuale è inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00).

Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese del concessionario.

Foggia,

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione
(Antonio Francesco Urbano)